



2025/1125

15.9.2025

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1125 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 giugno 2025**

**che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l'ammissione alla negoziazione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire alle autorità competenti di valutare se le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l'ammissione alla negoziazione («emittenti richiedenti») soddisfano i requisiti di cui al titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 e non rientrano in alcuno degli scenari che giustificano il rifiuto dell'autorizzazione, è opportuno che le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l'ammissione alla negoziazione, presentata conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento, siano sufficientemente dettagliate e complete.
- (2) L'emittente richiedente dovrebbe presentare informazioni veritiere, accurate, complete e aggiornate. A tal fine, se dopo la presentazione della domanda e prima dell'offerta al pubblico del token collegato ad attività o della sua ammissione alla negoziazione, le informazioni fornite nella domanda sono soggette a modifiche o aggiornamenti che possano essere rilevanti per la valutazione della domanda, l'emittente richiedente dovrebbe informare le autorità competenti di tali modifiche o aggiornamenti. Le autorità competenti dovrebbero altresì essere in grado di verificare se le informazioni siano state oggetto di modifiche o aggiornamenti prima dell'offerta al pubblico del token collegato ad attività o della sua ammissione alla negoziazione.
- (3) La domanda di autorizzazione dovrebbe contenere informazioni sull'emittente richiedente, compresa la sua identità, e informazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e sul possesso di sufficienti requisiti di onorabilità da parte degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate.
- (4) Le informazioni contenute nella domanda di autorizzazione comprenderebbero dati personali. In ottemperanza al principio della minimizzazione dei dati, sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, dovrebbero essere richiesti solo i dati personali necessari all'autorità competente per effettuare una valutazione globale dell'emittente richiedente nonché una valutazione dei membri del suo organo di amministrazione e della sua capacità di rispettare i requisiti prudenziali del regolamento (UE) 2023/1114, e per stabilire che l'emittente richiedente non rientri in alcuno degli scenari di rifiuto dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2023/1114.
- (5) Per offrire alle autorità competenti una panoramica completa delle operazioni in corso e di quelle pianificate degli emittenti richiedenti nonché della relativa organizzazione, gli emittenti richiedenti dovrebbero includere nella domanda di autorizzazione un programma operativo.

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

- (6) Agli emittenti di token collegati ad attività che non sono prestatori di servizi per le cripto-attività o altri soggetti obbligati non si applicano né la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> né il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. È tuttavia fondamentale che il modello di business dell'emittente richiedente sia strutturato in modo da non esporre lo stesso emittente o il settore finanziario a rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in quanto ciò rientrerebbe in uno degli scenari di rifiuto dell'autorizzazione. Di conseguenza l'emittente richiedente dovrebbe fornire una valutazione globale del rischio contenente informazioni adeguate per consentire all'autorità competente di valutare l'esposizione e la sensibilità del modello di business dell'emittente ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. La valutazione globale del rischio dovrebbe includere informazioni sui meccanismi e sugli accordi relativi all'emissione, al rimborso e alla distribuzione di token collegati ad attività e sul coinvolgimento previsto dei prestatori di servizi per le cripto-attività in detti meccanismi. Qualora il modello di business dell'emittente richiedente comprenda accordi con prestatori di servizi per le cripto-attività, la domanda di autorizzazione dovrebbe includere una descrizione prospettica a cura dei prestatori sui loro sistemi di controllo interno e sul continuo rispetto delle pertinenti norme dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
- (7) Disporre di quadri di controllo interno efficaci, compresi i sistemi di gestione del rischio, i sistemi informatici e i sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché la gestione dei rischi pertinenti, è fondamentale per la gestione sana e prudente delle attività dell'emittente richiedente e delle attività di riserva al fine di prevenire, monitorare e attenuare i rischi operativi e di altro tipo. Gli emittenti richiedenti dovrebbero pertanto fornire una documentazione adeguata sul quadro di controllo interno e sul quadro per la gestione dei rischi informatici, a dimostrazione della loro conformità al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (8) Le riserve di attività sono fondamentali per garantire l'efficacia del meccanismo di stabilizzazione che è alla base del token collegato ad attività e dei diritti di rimborso dei possessori di token in qualsiasi momento, anche in situazioni di stress. Congiuntamente alla domanda di autorizzazione, gli emittenti richiedenti dovrebbero pertanto presentare politiche chiare e dettagliate circa la composizione, la costituzione, la separazione, il servizio di custodia e la gestione degli investimenti di tali riserve di attività.
- (9) Gli emittenti richiedenti dovrebbero fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie e sufficienti che le consentano di effettuare una valutazione globale dei membri dell'organo di amministrazione per garantire che detti membri soddisfino i requisiti di idoneità e non rientrino in alcuno degli scenari di rifiuto dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114. A tal fine la domanda di autorizzazione dovrebbe contenere le informazioni pertinenti per la valutazione della reputazione, comprese informazioni sufficienti che consentano di verificare che i membri dell'organo di amministrazione non siano stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità, di valutarne l'esperienza professionale, le conoscenze e le competenze nei settori pertinenti per i servizi finanziari, le cripto-attività, altre attività digitali, la tecnologia a registro distribuito (DLT), l'innovazione digitale, le tecnologie dell'informazione, la cibersicurezza o la gestione nonché informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza del loro impegno in termini di tempo. Per fini di coerenza e coordinamento tra le decisioni delle varie autorità di vigilanza finanziaria, tali informazioni dovrebbero includere anche le eventuali valutazioni preliminari fornite dalle autorità competenti.

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj>).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>).

- (10) Per quanto riguarda gli azionisti e i soci che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni qualificate nell'emittente richiedente, la domanda di autorizzazione dovrebbe contenere tutte le informazioni che consentano all'autorità competente di effettuare una valutazione globale che stabilisca che detti azionisti o soci possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e non rientrano tra gli scenari di rifiuto dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114. A tal fine la domanda di autorizzazione dovrebbe contenere le informazioni necessarie e sufficienti che consentano alle autorità competenti di verificare che tali azionisti o soci non siano stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità e di stabilire la certezza e l'origine legittima dei fondi o delle altre attività impiegati per costituire l'emittente richiedente e finanziare la sua attività.
- (11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha elaborato in stretta cooperazione con l'Autorità europea dei mercati degli strumenti finanziari e con la Banca centrale europea e che ha presentato alla Commissione.
- (12) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (13) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 17 luglio 2024.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Informazioni sull'identità dell'emittente richiedente**

Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/1114, la domanda di autorizzazione contiene tutte le informazioni seguenti sull'identità dell'emittente richiedente:

- a) l'attuale denominazione legale completa, la denominazione commerciale, il logo e gli indirizzi web di tutti i canali di comunicazione e di marketing dell'emittente richiedente, compresi gli account sui social media e, se del caso, le eventuali modifiche previste di tali denominazioni, account o indirizzi;
- b) l'identificativo della persona giuridica dell'emittente richiedente secondo ISO 17442 convalidato, rilasciato e debitamente rinnovato alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale di identificazione delle persone giuridiche;
- c) la forma giuridica dell'emittente richiedente;
- d) la data e lo Stato membro di costituzione o fondazione dell'emittente richiedente;
- e) lo Stato membro e l'indirizzo della sede legale dell'emittente richiedente e, se diverso, della sua sede centrale e della sua sede principale di attività;
- f) se l'emittente richiedente è iscritto in un registro centrale, in un registro commerciale, in un registro delle imprese o in un analogo registro pubblico diverso dal registro di cui al secondo comma, il nome di tale registro e il numero di iscrizione dell'emittente richiedente o un elemento equivalente per identificarlo nel registro e una copia del certificato di iscrizione;

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- g) l'atto costitutivo o lo statuto dell'emittente richiedente;
- h) se l'emittente richiedente è un'impresa che non è una persona giuridica, la documentazione attestante che il livello di tutela degli interessi di terzi, compresi i diritti dei possessori di un token collegato ad attività, è equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e che l'emittente richiedente è soggetto a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla sua forma giuridica;
- i) la data di fine esercizio dell'emittente richiedente;
- j) il nome completo e i recapiti, compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica, della persona, presso l'emittente richiedente, da contattare in merito alla domanda di autorizzazione;
- k) il nome completo e i recapiti, compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica, del consulente professionista principale, se presente, incaricato di stilare la domanda di autorizzazione.

Ai fini delle lettere da c) a g), per quanto riguarda le persone giuridiche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(8)</sup>, le informazioni di cui a tali lettere corrispondono a quelle contenute nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 16 di tale direttiva.

## Articolo 2

### **Programma operativo: informazioni sul modello di business, sulla strategia e sul profilo di rischio**

1. Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, la domanda di autorizzazione contiene un programma operativo che definisce il modello di business, la strategia e la valutazione del rischio dell'emittente richiedente per i tre anni successivi alla concessione dell'autorizzazione.
2. Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2023/1114, il programma operativo di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli elementi seguenti:
  - a) informazioni sulle attività imprenditoriali dell'emittente richiedente, riguardanti in particolare:
    - i) le caratteristiche principali del token collegato ad attività per il quale si richiede l'autorizzazione, compresi tutti gli elementi seguenti:
      - (1) il nome e il tipo di token collegato ad attività che l'emittente richiedente intende emettere e per il quale richiede l'autorizzazione per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione;
      - (2) un'indicazione che precisi se l'autorizzazione è richiesta per l'offerta al pubblico di tale token collegato ad attività o per la sua ammissione alla negoziazione;
      - (3) la descrizione del meccanismo attraverso il quale il token collegato ad attività è emesso, compresi i contratti intelligenti unitamente a un documento contenente la spiegazione del relativo funzionamento, del metodo di pagamento per l'acquisto del token collegato ad attività e dei canali di distribuzione, in particolare dei prestatori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini di vendita o delle piattaforme di scambio di cripto-attività;
      - (4) se l'emittente richiedente conclude un accordo per la distribuzione del token collegato ad attività, il nome e i recapiti dei distributori e la descrizione dei ruoli, delle responsabilità, dei diritti e degli obblighi sia dell'emittente del token collegato ad attività che dei distributori, compresa la normativa applicabile all'accordo;
      - (5) la descrizione del meccanismo attraverso il quale il token collegato ad attività è rimborsato, compresa, se del caso, l'indicazione che precisi se i prestatori di servizi per le cripto-attività saranno coinvolti nell'esecuzione del rimborso;
      - (6) il protocollo o il meccanismo di consenso utilizzato per la convalida delle operazioni, compresa la descrizione delle caratteristiche di carattere definitivo del regolamento;

<sup>(8)</sup> Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj>).

- (7) la tecnologia a registro distribuito (DLT) di tipo singolo o multiplo con cui è emesso il token collegato ad attività, e i ponti di interoperabilità tra le diverse DLT disponibili al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, come indicato nel White Paper;
- ii) i token collegati ad attività, i token di moneta elettronica, le cripto-attività o le altre attività digitali eventualmente già esistenti e in circolazione, emessi dall'emittente richiedente, indicando i relativi importi in essere, le reti e i mercati in cui sono distribuiti e negoziati, l'importo, la composizione, le disposizioni in materia di custodia e i depositari delle relative attività di riserva o i requisiti di salvaguardia per i token di moneta elettronica, a seconda dei casi;
- iii) qualsiasi altra attività finanziaria e non finanziaria svolta dall'emittente richiedente e che quest'ultimo intenda continuare a svolgere nel caso in cui sia concessa l'autorizzazione, nonché l'interazione tra tali attività, ove applicabile;
- iv) laddove l'emittente richiedente appartenga a un gruppo, una panoramica dell'organizzazione e della struttura di tale gruppo che descriva le attività dei soggetti che vi fanno parte e che indichi le imprese madri, le società di partecipazione finanziaria quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(9)</sup>, le società di partecipazione finanziaria mista quali definite al punto 21) di tale paragrafo e le holding di investimento quali definite al punto 20 bis) del medesimo paragrafo, all'interno del gruppo, come pure le autorizzazioni, registrazioni o altre licenze concesse da un'autorità competente nel settore finanziario e detenute da un soggetto del gruppo o dall'emittente richiedente;
- b) la descrizione del contesto imprenditoriale in cui opererà l'emittente richiedente, con particolare attenzione ai settori delle cripto-attività e dei pagamenti, compresi:
- i) i principali operatori del mercato esistenti e i principali operatori comparabili;
- ii) il probabile sviluppo del contesto imprenditoriale e qualsivoglia potenziale rischio connesso;
- iii) un'analisi della posizione concorrenziale dell'emittente richiedente sul mercato;
- c) la descrizione della strategia imprenditoriale generale dell'emittente richiedente e, se quest'ultimo appartiene a un gruppo, della strategia generale del gruppo, comprendente:
- i) la spiegazione degli obiettivi strategici;
- ii) l'indicazione dei principali fattori trainanti d'impresa;
- iii) l'indicazione di eventuali vantaggi competitivi individuati, comprese eventuali esperienze precedenti nel settore digitale, delle dimensioni e della scalabilità dell'attività, delle specificità connesse alla DLT, compreso l'accesso alla rete blockchain con autorizzazione (*permissioned*) o senza autorizzazione (*permissionless*) concesso dal proprietario della rete o da pertinenti dispositivi di governance, i relativi protocolli di convalida e meccanismi di consenso o il numero previsto di operazioni al secondo;
- iv) la descrizione della clientela di destinazione, compresi soggetti operanti al dettaglio, società, istituzioni, piccole e medie imprese ed enti pubblici, dei mercati di riferimento e della distribuzione geografica, compreso l'elenco degli Stati membri ospitanti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) 2023/1114;
- v) una valutazione dei rischi riguardante i rischi effettivi o potenziali cui l'attività prevista può essere esposta, tra cui:
- (1) fattori di rischio d'impresa, quali il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di sottoscrizione dell'emissione di token collegati ad attività, ove previsto;
- (2) rischio operativo, rischi di frode, rischi informatici (TIC) e rischi connessi alla cibersicurezza;
- (3) rischi finanziari, compresi il rischio di liquidità, il rischio di mercato e il rischio di credito;

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

- (4) rischi connessi ai prestatori terzi significativi;
- (5) rischi intrinseci e residui di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, anche tenendo conto dei meccanismi e degli accordi relativi all'emissione, al rimborso e alla distribuzione del token collegato ad attività;
- vi) la matrice risultante dall'interazione tra i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e i rischi (SWOT) della strategia imprenditoriale.

Ai fini della lettera a), punto i), punto 4), se dopo aver ottenuto la concessione dell'autorizzazione l'emittente richiedente intende designare per consenso scritto altri soggetti per l'offerta al pubblico del token collegato ad attività o per la richiesta della sua ammissione alla negoziazione, la domanda di autorizzazione comprende politiche e procedure che precisano, tra l'altro, che la responsabilità della conformità al titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 rimane in capo all'emittente del token collegato ad attività beneficiario dell'autorizzazione e che tali altri soggetti dovranno rispettare gli obblighi in materia di condotta e i requisiti in materia di marketing ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

### Articolo 3

#### **Programma operativo: informazioni finanziarie sul piano di business**

1. La domanda di autorizzazione contiene un piano di business che illustra la sostenibilità economica iniziale e la sostenibilità continuativa del modello di business dell'emittente richiedente come pure la capacità di quest'ultimo di rispettare i requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) 2023/1114 per un periodo di almeno tre anni dalla concessione dell'autorizzazione in uno scenario di base e in uno scenario di stress.
2. Lo scenario di stress di cui al paragrafo 1 si basa su situazioni di stress gravi ma plausibili, concepite sulla base del regolamento delegato (UE) 2025/415 della Commissione<sup>(10)</sup>. Per una domanda di autorizzazione relativa all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività per il quale è richiesta la classificazione volontaria quale token collegato ad attività significativo di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo scenario di stress si concentra in particolare sulle situazioni di stress di liquidità.
3. Tutte le ipotesi del piano di business sono credibili e realistiche e poggiano su previsioni macroeconomiche ufficiali elaborate da un'istituzione dell'Unione o da un'istituzione pubblica nazionale.
4. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività per il quale è richiesta la classificazione volontaria quale token collegato ad attività significativo, il piano di business dimostra chiaramente che l'emissione proposta soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2023/1114 e riflette adeguatamente la maggiore complessità e il maggiore profilo di rischio dell'emittente richiedente.
5. Il piano di business contiene le informazioni finanziarie previsionali sull'emittente richiedente a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato, a sostegno della spiegazione della redditività d'impresa e della relativa credibilità, tra cui:
  - a) i piani contabili previsionali per i tre anni successivi alla concessione dell'autorizzazione, comprendenti:
    - i) gli stati patrimoniali previsionali;
    - ii) il conto profitti e perdite o il conto economico previsionali, contenenti informazioni dettagliate riguardanti le fonti di reddito previste (comprese le commissioni o la rivalutazione della riserva di attività), i costi fissi e variabili (in particolare per manodopera, amministrazione, DLT, TIC, custodia e gestione della riserva di attività o accordi con soggetti terzi);
    - iii) il rendiconto finanziario previsionale, se del caso;
    - iv) i tassi di crescita previsti con una spiegazione delle ipotesi di rischio associate, comprese le capacità dell'emittente richiedente in materia di gestione del rischio;

<sup>(10)</sup> Regolamento delegato (UE) 2025/415 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'adeguamento del requisito di fondi propri e le caratteristiche minime dei programmi relativi alle prove di stress degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica (GU L, 2025/415, 24.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/415/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/415/oj)).

- b) una spiegazione che colleghi gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, alle previsioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
  - c) le ipotesi di pianificazione utilizzate per le previsioni di cui alla lettera a), compresi il numero previsto di possessori di token, il numero e il valore attesi delle operazioni giornaliere e il numero medio e il valore aggregato medio attesi delle operazioni giornaliere per l'orizzonte temporale del piano di business, i fattori determinanti della redditività e le spiegazioni delle informazioni quantitative contenute in tale piano di business;
  - d) i calcoli dei requisiti di fondi propri dell'emittente richiedente a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 riferiti all'orizzonte temporale triennale del piano di business;
  - e) elementi di prova (tra cui il bilancio sottoposto a revisione contabile o l'estratto del registro delle imprese) del capitale emesso, del capitale versato e del capitale non ancora versato, tra cui:
    - i) per il capitale corrispondente ai fondi propri calcolati non ancora versato, la prova del deposito di tale importo su un conto di garanzia detenuto presso un ente creditizio;
    - ii) le informazioni sull'origine legittima dei fondi utilizzati o da utilizzare per versare il capitale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2025/413 della Commissione <sup>(1)</sup>;
  - f) i calcoli previsionali dell'importo e della composizione della riserva di attività e della loro adeguatezza a garantire l'esercizio permanente dei diritti di rimborso lungo l'orizzonte temporale del piano di business.
6. Il programma operativo contiene altresì le informazioni finanziarie pregresse dell'emittente richiedente, tra cui:
- a) i bilanci obbligatori dell'emittente richiedente a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato e subconsolidato, approvati dal revisore legale, se del caso, o da un'impresa di revisione contabile esterna, relativi almeno agli ultimi tre esercizi finanziari precedenti la domanda di autorizzazione, compresi:
    - i) lo stato patrimoniale a livello individuale e consolidato o subconsolidato, ove applicabile;
    - ii) il conto profitti e perdite o il conto economico a livello individuale, consolidato e subconsolidato, ove applicabile;
    - iii) il rendiconto finanziario a livello individuale, consolidato e subconsolidato, ove applicabile;
  - b) una descrizione sintetica dell'eventuale indebitamento contratto o che si prevede sarà contratto dall'emittente richiedente prima dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività, compresi, se del caso, il nome dei prestatori, le scadenze e le condizioni di tale indebitamento, l'utilizzo dei proventi e, nel caso in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza, informazioni sull'origine dei fondi presi a prestito o dei fondi che si prevede saranno presi a prestito;
  - c) una descrizione sintetica di eventuali diritti su garanzie, garanzie personali o cauzioni concessi o che si prevede saranno concessi dall'emittente richiedente prima dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;
  - d) se disponibili, informazioni sul merito di credito dell'emittente richiedente e, ove applicabile, sul merito di credito complessivo di qualsiasi gruppo di cui l'emittente richiedente faccia parte;
  - e) se l'emittente richiedente è stato costituito da meno di tre anni, per gli esercizi non coperti dal bilancio, una sintesi aggiornata, temporalmente quanto più vicina possibile alla data della domanda di autorizzazione, della situazione finanziaria dell'emittente richiedente e, per gli azionisti o soci con partecipazioni qualificate, i bilanci dei tre anni precedenti se si tratta di persone giuridiche o la dichiarazione dei redditi se si tratta di persone fisiche.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2025/413 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività (GU L, 2025/413, 31.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/413/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj)).

## Articolo 4

**Informazioni sui dispositivi di governance interna e sull'organizzazione strutturale**

1. Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114, la domanda di autorizzazione contiene informazioni chiare e complete sull'organizzazione, sulla struttura operativa e sui dispositivi di governance dell'emittente richiedente che ne dimostrino la funzionalità nonché la capacità di garantire la gestione sana e prudente dell'emittente richiedente. Tali informazioni comprendono:

- a) l'organigramma che definisce la struttura operativa in termini di linee di business e unità operative e la relativa assegnazione del personale, le interazioni tra le varie funzioni dell'emittente richiedente, l'indicazione di linee gerarchiche chiare ed efficaci e l'attribuzione delle responsabilità con riferimento alle attività imprenditoriali dell'emittente richiedente;
- b) il mandato dell'organo di amministrazione, con una mappatura dei ruoli, dei compiti e delle linee gerarchiche di ciascun membro;
- c) una descrizione dettagliata ed esaustiva del numero e dei profili previsti delle risorse umane, comprese l'anzianità, le competenze e l'esperienza, e delle risorse tecniche, comprese le caratteristiche e le funzioni specifiche, il grado di aggiornamento, il carattere innovativo, unitamente a una spiegazione sull'adeguatezza di tali risorse umane e tecniche ai fini dell'attuazione del piano di business;
- d) una descrizione dettagliata delle procedure e delle disposizioni che garantiscono la comunicazione accurata e tempestiva dei dati relativi al token collegato ad attività;
- e) una descrizione del codice di condotta che sancisca i valori deontologici e professionali d'impresa dell'emittente richiedente e la sua cultura del rischio;
- f) una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1114 e in conformità del regolamento delegato (UE) 2025/293 della Commissione <sup>(12)</sup>;
- g) una descrizione della politica sui conflitti di interesse di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2023/1114 e in conformità del regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114;
- h) una descrizione delle procedure atte a garantire che l'emittente richiedente rispetti tutti gli obblighi di informativa, nei confronti dei possessori del token collegato ad attività, di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2023/1114.

Ai fini della lettera c), la domanda di autorizzazione illustra altresì l'effettivo stato di attuazione della struttura operativa prevista, compresi il piano di assunzioni delle risorse umane come pure l'acquisizione e l'operatività delle risorse tecniche.

2. La domanda di autorizzazione contiene i nomi e i recapiti di tutti i prestatori terzi di servizi con i quali l'emittente richiedente intende concludere o ha concluso accordi per la gestione della riserva di attività e per l'investimento delle attività di riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività di cui all'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, unitamente a una descrizione di tali accordi con soggetti terzi, comprendente tutti gli elementi seguenti:

- a) le motivazioni per affidare a un prestatore terzo di servizi il supporto o l'esecuzione di funzioni essenziali o importanti;
- b) l'ubicazione del prestatore terzo di servizi e, se del caso, il luogo in cui sono conservati o trattati i dati;
- c) le risorse umane, finanziarie e tecniche del prestatore terzo di servizi connesse a funzioni essenziali o importanti;

<sup>(12)</sup> Regolamento delegato (UE) 2025/293 della Commissione, del 30 settembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami relativi ai token collegati ad attività (GU L, 2025/293, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/293/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/293/oj)).

- d) il sistema di controllo interno dell'emittente richiedente per il monitoraggio e la gestione dell'accordo stipulato con il prestatore terzo;
- e) i piani di continuità operativa nei casi in cui il prestatore terzo di servizi non possa garantire la continuità del servizio;
- f) il contenuto degli accordi contrattuali relativi all'obbligo di garantire sia all'emittente richiedente che all'autorità competente l'accesso alle informazioni come pure i diritti di ispezione e audit;
- g) la linea di segnalazione all'organo di amministrazione.

#### Articolo 5

### Informazioni sul quadro di controllo interno

1. La domanda di autorizzazione contiene una descrizione completa del quadro di controllo interno dell'emittente richiedente, comprendente tutti gli elementi seguenti:

- a) una descrizione completa della funzione di controllo interno della conformità nell'ambito del meccanismo di controllo interno a norma dell'articolo 34, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1114, dotata nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso diretto all'organo di amministrazione;
- b) una descrizione completa del quadro di gestione del rischio e della funzione di gestione del rischio, se tale funzione è stata istituita, oppure, se conformemente al principio di proporzionalità in termini di dimensioni, complessità e profilo di rischio la funzione di gestione del rischio è stata affidata a un prestatore terzo, una descrizione completa dei relativi accordi con soggetti terzi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
- c) una descrizione completa dei sistemi e dei controlli di gestione del rischio, che illustri la strategia che l'emittente richiedente adotta per individuare, valutare, monitorare, attenuare e segnalare tutti i rischi cui è o potrebbe essere esposto, compresi i rischi per i possessori di un token collegato ad attività come pure i rischi di mercato, di liquidità, di concentrazione, operativi, informatici (TIC), reputazionali, giuridici, di condotta, di conformità, ambientali, sociali e di governance, di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, e strategici;
- d) una descrizione completa della funzione di audit interno nell'ambito del meccanismo di controllo interno a norma dell'articolo 34, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1114, se tale meccanismo è stato istituito, oppure, se conformemente al principio di proporzionalità in termini di dimensioni, complessità e profilo di rischio delle attività dell'emittente richiedente tale meccanismo è stato affidato a un fornitore terzo, una descrizione completa degli accordi stipulati con tale fornitore terzo che contenga tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a g), del presente regolamento, nonché il nome e i recapiti del revisore esterno nominato;
- e) una spiegazione dei dispositivi di governance attuati per garantire la distinzione e l'opportuna separazione dei compiti delle linee di business e delle unità operative dalle funzioni di controllo interno nell'ambito del meccanismo di controllo interno a norma dell'articolo 34, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1114, e una spiegazione dei dispositivi attuati per garantire l'indipendenza delle funzioni di controllo interno, anche attraverso il loro accesso diretto all'organo di amministrazione nelle sue funzioni di gestione e di vigilanza.

Ai fini della lettera c), la descrizione comprende anche la dichiarazione sulla propensione al rischio dell'emittente richiedente e la sua tolleranza al rischio, comprese le procedure e le misure previste per gestire i rischi individuati nell'ambito della propensione al rischio.

2. La domanda di autorizzazione contiene una descrizione dei meccanismi e delle risorse TIC e umane assegnate per garantire che l'emittente richiedente rispetti il regolamento (UE) 2022/2554, comprese tutte le seguenti informazioni relative ai sistemi, ai protocolli e agli strumenti di TIC dell'emittente richiedente:

- a) una documentazione tecnica dettagliata, comprendente la descrizione del quadro per la gestione dei rischi informatici conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, che dimostri la capacità dell'emittente richiedente di affrontare i rischi informatici in maniera rapida, efficiente ed esaustiva, assicurando un elevato livello di resilienza operativa digitale;

- b) informazioni dettagliate che dimostrino che l'emittente richiedente mantiene sistemi, protocolli e strumenti di TIC aggiornati che sono idonei, affidabili, dotati di capacità sufficiente per elaborare in maniera accurata i dati necessari per lo svolgimento delle attività e la tempestiva fornitura dei servizi, nonché tecnologicamente resilienti conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/2254;
  - c) una descrizione dettagliata della politica di sicurezza che dimostri che i sistemi e le procedure dell'emittente richiedente sono in grado di tutelare la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati, dei patrimoni informativi e delle risorse TIC, compresi quelli dei loro clienti, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554;
  - d) una descrizione completa dei processi e dei sistemi di TIC che dimostri la capacità di fornire all'emittente richiedente informazioni e dati affidabili a sostegno degli obblighi di comunicazione dei dati.
3. La domanda di autorizzazione contiene una descrizione del piano e della politica di continuità operativa che garantiscono la capacità dell'emittente richiedente di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di grave perturbazione dell'attività. A tal fine il piano di continuità operativa comprende:
- a) la mappatura dei dati e delle funzioni essenziali;
  - b) una panoramica dei sistemi di backup e ripristino disponibili;
  - c) una descrizione della disponibilità del personale chiave nelle situazioni in cui è necessario garantire la continuità operativa conformemente all'articolo 34, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114 e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554.
4. Se i token collegati ad attività sono emessi, conservati e trasferiti utilizzando una DLT proprietaria o una tecnologia analoga gestita dall'emittente richiedente o da un terzo che agisce per suo conto, la domanda di autorizzazione dimostra il funzionamento della DLT o della tecnologia analoga includendo tutti gli elementi seguenti:
- a) la descrizione della titolarità legale dell'emittente richiedente sulla DLT o sulla tecnologia analoga, indipendentemente dal fatto che si tratti di un diritto di proprietà o di altri rapporti contrattuali che conferiscono all'emittente richiedente il controllo della DLT o della tecnologia analoga, a prescindere dall'eventualità che la DLT sia gestita da un'impresa diversa;
  - b) il nome e i recapiti del gestore o dei gestori della DLT, se diversi dall'emittente richiedente;
  - c) il piano dell'emittente richiedente o del gestore terzo in relazione all'identificazione, al monitoraggio, alla valutazione, all'attenuazione e alla prevenzione dei rischi, anche tenendo conto delle potenziali ricadute su altre cripto-attività emesse, trasferite o conservate tramite tale DLT e i relativi prestatori di servizi per le cripto-attività, e il piano di manutenzione e aggiornamento tecnologici periodici della DLT o della tecnologia analoga;
  - d) una relazione di audit tecnico e di sicurezza sulla coerenza di funzionamento della DLT rispetto alle norme di qualità in uso sul mercato e sull'idoneità e l'adeguatezza dei piani di cui alla lettera c);
  - e) nel caso di DLT proprietaria con autorizzazione (*permissioned*), una descrizione dettagliata dei meccanismi di trasparenza.
5. Qualora siano previsti accordi di cooperazione tra l'emittente richiedente e prestatori di servizi per le cripto-attività specifici, la domanda di autorizzazione contiene una descrizione dettagliata dei meccanismi e delle procedure di controllo interno attuali del prestatore volti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849 e, ove applicabile, del regolamento (UE) 2023/1113. Tale descrizione dettagliata comprende una valutazione prospettica del continuo rispetto di tale obbligo lungo l'orizzonte temporale triennale del piano di business dell'emittente richiedente. Tale descrizione e la valutazione prospettica elaborate dal prestatore di servizi per le cripto-attività specifico possono essere scambiate dall'autorità competente con le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le unità di informazione finanziaria o altri organismi pubblici conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114.

*Articolo 6***Gestione della liquidità, riserva di attività e diritti di rimborso**

1. La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni atte a garantire il rispetto dei requisiti in materia di gestione della liquidità e di riserva di attività:
  - a) il quadro completo e dettagliato che illustra la costituzione, la composizione, la gestione e la separazione della riserva di attività, conformemente al regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate ai sensi all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114;
  - b) la politica chiara e dettagliata che descrive il meccanismo di stabilizzazione del token collegato ad attività per il quale si richiede l'autorizzazione, conformemente all'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114;
  - c) il nome del consulente esterno incaricato dell'audit indipendente della riserva di attività ogni sei mesi conformemente all'articolo 36, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114;
  - d) la politica e le procedure dettagliate sulla custodia della riserva di attività, compresa la modalità di custodia selezionata, che garantiscono la conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114;
  - e) la politica chiara e dettagliata di investimento della riserva di attività conformemente al regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate ai sensi all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114;
  - f) le informazioni dettagliate sugli accordi contrattuali stipulati con terzi per la gestione, l'investimento e la custodia della riserva di attività, conformemente alle politiche di cui alle lettere d) ed e).

Ai fini della lettera a), se l'emittente richiedente chiede la classificazione volontaria del token collegato ad attività quale token collegato ad attività significativo, il quadro contiene la politica e le procedure di gestione della liquidità. Il quadro illustra altresì le linee di segnalazione all'organo di amministrazione e il modo in cui è garantita la responsabilità di quest'ultimo per la gestione prudente della riserva di attività.

Ai fini della lettera f), la descrizione dettagliata indica il nome e i recapiti dei prestatori terzi di servizi e illustra i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi sia dell'emittente di token collegati ad attività che dei prestatori terzi di servizi in situazione di continuità operativa e in caso di attuazione del piano di rimborso, compresa la normativa applicabile al contratto. Se tali servizi sono considerati attività essenziali per il rimborso ordinato a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, la descrizione indica altresì che il contratto non può essere risolto, ma che sarà operativo in caso di attuazione del piano di rimborso conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento. La descrizione degli accordi contrattuali comprende anche le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, a seconda dei casi.

La descrizione degli accordi contrattuali con i prestatori terzi di servizi per la custodia della riserva di attività comprende le misure adottate dal prestatore terzo di servizi per garantire la separazione dalle proprie attività sotto i profili giuridico e operativo.

2. La domanda di autorizzazione contiene altresì quanto segue:
  - a) una politica e procedure chiare e dettagliate che garantiscano il rispetto dei diritti di rimborso riconosciuti ai possessori del token collegato ad attività conformemente all'articolo 39 del regolamento (UE) 2023/1114;
  - b) una descrizione sintetica del piano di risanamento da elaborare a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114;
  - c) il piano di rimborso da presentare a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114.

## Articolo 7

**Identità dei membri dell'organo di amministrazione e prova del loro possesso dei requisiti di onorabilità, delle conoscenze, delle competenze, dell'esperienza e dell'impegno sufficiente in termini di tempo**

1. La domanda di autorizzazione contiene, per ciascun membro dell'organo di amministrazione, la prova del loro possesso dei requisiti di onorabilità, delle conoscenze, delle competenze, dell'esperienza e del fatto che dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni unitamente a tutti i dati personali seguenti:

- a) il nome completo e, se diverso, il cognome di nascita;
- b) il luogo e la data di nascita, l'indirizzo e i recapiti del luogo di residenza attuale, la cittadinanza o le cittadinanze, il numero di identificazione personale o la copia di un documento d'identità o di un documento equivalente;
- c) i dati della posizione occupata o che sarà occupata dalla persona, specificando se tale posizione è esecutiva o non esecutiva, la data di inizio o la data di inizio prevista e, ove applicabile, la durata dell'incarico, nonché una descrizione delle funzioni e delle responsabilità principali della persona;
- d) un *curriculum vitae* dettagliato contenente informazioni relative all'istruzione e all'esperienza (inclusi l'esperienza professionale, i titoli accademici e altra formazione pertinente), compresi i nomi e la natura di tutte le organizzazioni per le quali la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, mettendo in particolare rilievo le attività rientranti nell'ambito della posizione richiesta che attengono ai servizi finanziari, alle cripto-attività o altre attività digitali, alla DLT, alle tecnologie dell'informazione, alla cibersicurezza, all'innovazione digitale o all'esperienza dirigenziale;
- e) la storia personale, comprendente tutti gli elementi seguenti riguardanti la cittadinanza o le cittadinanze della persona e i suoi luoghi di residenza negli ultimi dieci anni, se diversi dal suo paese o dai suoi paesi di cittadinanza:
  - i) l'assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l'assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale, sotto forma di attestazioni ufficiali o documenti equivalenti oppure, qualora tali attestazioni non esistano, mediante qualsiasi altra fonte attendibile di informazioni sull'assenza di condanne, indagini e procedimenti penali;
  - ii) informazioni riguardanti il rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, oppure il ritiro, la revoca o la cessazione della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza, oppure l'espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;
  - iii) informazioni riguardanti il licenziamento da una posizione lavorativa o l'allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile oppure il fatto che la persona sia stata invitata a dimettersi da tale posizione lavorativa, esclusi i casi di esubero;
  - iv) informazioni riguardanti l'eventuale valutazione, da parte di un'altra autorità competente, della reputazione della persona interessata, compresa l'identità di tale autorità, la data della valutazione e le prove dell'esito di tale valutazione;
  - v) informazioni riguardanti l'eventuale valutazione della persona interessata da parte di un'autorità di un settore diverso da quello finanziario, compresa l'identità di tale autorità, la data della valutazione e le prove dell'esito di tale valutazione;
- f) la descrizione di tutti gli interessi finanziari e non finanziari che potrebbero creare potenziali conflitti di interesse significativi che incidono sull'affidabilità percepita della persona interessata nell'esercizio del suo mandato in veste di membro dell'organo di amministrazione dell'emittente richiedente, compresi:
  - i) eventuali interessi finanziari, tra cui cripto-attività, altre attività digitali, prestiti, partecipazioni, garanzie personali o diritti su garanzie, sia concessi che ricevuti, e interessi o rapporti non finanziari, compresi rapporti familiari stretti, ad esempio coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui la persona condivide l'abitazione, tra la persona o i suoi stretti familiari o qualsiasi società alla quale la persona è strettamente collegata e l'emittente richiedente, la sua impresa madre o le sue filiazioni, compresi i membri dell'organo di amministrazione oppure qualsiasi persona che detiene una partecipazione qualificata nell'emittente richiedente;

- ii) se la persona svolge attività economiche o intrattiene o ha intrattenuto negli ultimi due anni rapporti commerciali con uno qualsiasi dei soggetti di cui al punto i), o se la persona è coinvolta in procedimenti giudiziari con tali soggetti;
  - iii) se la persona e i suoi familiari stretti specificati al punto i) hanno interessi concorrenti con quelli dell'emittente richiedente, della sua impresa madre o delle sue filiazioni;
  - iv) eventuali obblighi finanziari nei confronti dell'emittente richiedente, della sua impresa madre o delle sue filiazioni;
  - v) se negli ultimi due anni la persona è stata una persona politicamente esposta quale definita all'articolo 3, punto 9), della direttiva (UE) 2015/849;
  - vi) qualora sia individuato un conflitto di interesse significativo, una dichiarazione relativa al modo in cui tale conflitto sarà limitato o risolto, compreso un riferimento alla descrizione sintetica della politica sui conflitti di interesse;
- g) informazioni sulla capacità della persona di dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni presso l'emittente richiedente, tra cui:
- i) il tempo minimo stimato, per anno e per mese, che la persona interessata dedicherà all'esercizio delle proprie funzioni in seno all'emittente richiedente;
  - ii) un elenco degli incarichi di natura commerciale ricoperti dalla persona interessata;
  - iii) un elenco delle funzioni relative ad attività non commerciali o istituite ai soli fini della gestione degli interessi economici della persona in questione;
  - iv) un elenco di eventuali responsabilità aggiuntive connesse alle funzioni di cui al punto iii), compresa la presidenza di un comitato;
  - v) il tempo stimato, espresso in giorni per anno, dedicato a ciascun incarico;
  - vi) il numero di riunioni all'anno dedicate a ciascuna funzione.

Ai fini della lettera e), punto i), gli atti, le attestazioni e i documenti ufficiali sono stati rilasciati nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione.

2. I risultati dell'eventuale valutazione dell'idoneità di ciascun membro dell'organo di amministrazione svolta dall'emittente richiedente, comprese le informazioni seguenti:

- a) i pertinenti verbali consiliari;
- b) la decisione sulla valutazione dell'idoneità;
- c) qualora si valuti che la persona interessata non possiede l'esperienza richiesta e a condizione che sia comunque soddisfatto il requisito di esperienza minima, i dettagli del piano di formazione imposto, inclusi il contenuto, il formatore e la data entro cui il piano è stato o sarà completato.

3. Una dichiarazione relativa alla valutazione globale, da parte dell'emittente richiedente, dell'idoneità collettiva dell'organo di amministrazione, attestante che collettivamente l'organo di amministrazione possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza adeguate per amministrare l'emittente richiedente, inclusi i pertinenti verbali consiliari o la relazione o i documenti sulla valutazione dell'idoneità.

#### Articolo 8

#### **Informazioni relative agli azionisti o ai soci che detengono partecipazioni qualificate**

La domanda di autorizzazione contiene informazioni sul possesso di sufficienti requisiti di onorabilità da parte degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate dirette e indirette nell'emittente richiedente, compresi tutti gli elementi seguenti:

- a) il prospetto della struttura delle partecipazioni dell'emittente richiedente, compresi la ripartizione delle relative quote di capitale e dei relativi diritti di voto e i nomi degli azionisti o soci con partecipazioni qualificate sia dirette che indirette;

- b) per ciascun azionista o socio che detiene una partecipazione qualificata diretta o indiretta nell'emittente richiedente, le informazioni e i documenti relativi alla loro identificazione e reputazione di cui:
  - i) all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2025/413, nel caso di persone fisiche; o
  - ii) all'articolo 1, paragrafo 2, 3, 4 o 5, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), e, ove applicabile, all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/413, nel caso di persone giuridiche;
- c) l'identità di ciascun membro dell'organo di amministrazione dell'emittente richiedente che è stato o sarà designato dalla persona con partecipazioni qualificate, o da questi nominato, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, qualora tali informazioni non siano già state fornite;
- d) per ciascun azionista o socio che detiene partecipazioni qualificate dirette, le seguenti informazioni su tali partecipazioni, siano esse azionarie o di altra natura:
  - i) numero e tipo;
  - ii) valore nominale;
  - iii) eventuali premi versati o da versare;
  - iv) eventuali diritti su garanzie o gravami costituiti su tali partecipazioni, compresa l'identità delle parti garantite;
- e) le informazioni di cui all'articolo 6, lettere b), d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2025/413;
- f) le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2025/413.

Ai fini della lettera b), le partecipazioni qualificate indirette sono individuate conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2025/413.

#### Articolo 9

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN